

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE URBANE DENOMINATE SOTTO S.LUCIA E ZONA D'ONOFRIO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI, AREE CAMPER E MERCATALE".

CUP: E42C22000120006 - CIG: B2F12FFD8F

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ALLE ORE 12:00 DEL 24.08.2024

(termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti)

D1) In esecuzione di un incarico di direzione lavori di un intervento affine a quello oggetto di gara, è stata autorizzata dalla S.A. la redazione della perizia di variante generale del progetto prodotto a cura dell'impresa aggiudicataria di un appalto integrato. Tale perizia, assieme a quella di dettaglio e di assestamento finale, hanno ridefinito il progetto dell'intervento e sono state regolarmente approvate dalla S.A. come revisione del progetto esecutivo dell'intervento. Pertanto, al fine di rispondere al Criterio A, Sub Criterio A.1 dell'offerta tecnica, si chiede se la redazione della perizia di variante generale del progetto possa essere equiparata ad un servizio di progettazione.

R1) Spett.le operatore, tra i servizi valutabili sono ricompresi i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

D2) In riferimento alla offerta tecnica siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) La relazione tecnica metodologica, per quanto concerne il criterio A, può essere suddivisa nei subcriteri subA1-A2-A3-A4 per ciascuno dei 3 servizi tecnici affini che si vanno a presentare?
2) Nella relazione tecnica metodologica i subcriteri A5 e B4, sono solo criteri premianti che fanno riferimento ai precedenti subcriteri già oggetto di relazione oppure deve essere prodotta una ulteriore sotto descrizione specifica per detti subcriteri A5 e B4?

R2): Spett.le operatore, fermo restando che la relazione metodologica dovrà essere suddivisa nei singoli criteri e subcriteri di cui al disciplinare di gara, le modalità con cui la stessa verrà redatta attengono alla libera scelta dei singoli operatori. Si precisa, inoltre, che i subcriteri A5 e B4 sono criteri premianti che fanno riferimento ai precedenti subcriteri già oggetto di relazione.

D3) Nella gara in oggetto si fa riferimento esclusivamente alle categorie S.03 e P.02, non sono pertanto presenti categorie edili "E" o categorie impiantistiche "I" di alcun genere in termini di importi/requisiti richiesti, mentre nella "Stima delle Prestazioni" sono indicate genericamente "Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]" all'interno delle medesime categorie S e P. In particolare la categoria P02 è relativa a spazi aperti per attività ricreativa o sportiva dove la rilevanza

dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo e pertanto non sono previsti impianti e strutture.

Alla luce di quanto sopra riportato chiediamo i seguenti chiarimenti:

A_ Considerando che gli importi "I" per gli impianti sono nulli, chiediamo come interpretare queste prestazioni, ivi comprese le prestazioni antincendio.

B_ Inoltre, non essendo state specificate le figure minime richieste chiediamo se siano da prevedere (in RTP o come Consulenti) figure quali:

1. progettista architettonico, dell'inserimento urbanistico e della riqualificazione degli spazi;
2. progettista di impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici, reti informatiche ecc.);
3. specialista in studi di impatto ambientale;
4. geologo;
5. specialista in valutazioni dell'interesse archeologico dei siti;
6. specialista in BIM (BIM Manager);
7. professionista antincendio ai sensi del D.lgs.139/2006 (ex L 818/84);
8. specialista in ambito acustico
9. altre figure non specificate

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro e vi ringraziamo per l'attenzione.

Cordiali saluti,

R3): Spett.le operatore, con riferimento alla richiesta di cui al punto A si rappresenta che le prestazioni di cui alle categorie "E" ed "I" sono ricomprese nelle categorie "S" e "P". In riferimento, invece, alla richiesta di cui al punto B si rappresenta che le figure professionali occorrenti sono quelle necessarie ad espletare il servizio di "Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva di che trattasi (da elaborare in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ai principi di non arrecare danno ambientale (DNSH) e alle disposizioni specifiche PNRR). Si rimanda per i dettagli all'art. 1 "Oggetto dell'incarico" dello schema di contratto allegato ed all'art. 6 del Disciplinare di gara.

Si ribadisce che il tecnico incaricato dovrà redigere un progetto conforme ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile che il tecnico incaricato, qualora non in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle predette prestazioni tecniche specialistiche, si avvalga dell'eventuale collaborazione di tutte le figure professionali necessarie. Qualora alcune prestazioni non rientrino tra quelle di consulenza o non siano subappaltabili il professionista dovrà associarsi nelle forme previste dal Codice dei Contratti.

Si specifica, infine, che l'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

D4): Si chiede se la cat. P.02 possa essere dimostrata mediante servizi eseguiti nella cat. E.19 con grado di difficoltà $G = 1.2$ maggiore della P.02 con $G = 0.85$, ritenendo, sommessamente, che la stessa sia più aderente all'oggetto del bando, in quanto, la cat. P.02 attiene ad "Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo". Nel caso di specie le opere di tipo costruttivo (S.03). sono preponderanti rispetto alla P.02.

Si resta in attesa delle Vs considerazioni.
Cordiali Saluti.

R4): Spett.le operatore, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale si rimanda a quanto già specificato al punto 6.2 del Disciplinare di gara ed a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. (giustizia) 17 giugno 2017.

D5): Gent.mi,
si segnalano alcune difformità sussistenti tra il Disciplinare di gara e la Domanda di partecipazione. In particolare, nella Domanda di partecipazione sezione "E. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE", si chiede di dichiarare di "possedere i requisiti economico-finanziari richiesti e precisamente: ..". Tuttavia al punto 6 "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA" del Disciplinare di gara non si richiede il possesso del requisito di capacità economico-finanziario. In secondo luogo, nella Domanda di partecipazione sezione "I. DICHIARAZIONI GENERALI", si chiede di indicare il nome del "professionista incaricato alla redazione della Attestazione APE". Al pari, al punto 6.1 "Requisiti di idoneità" del Disciplinare di gara, non è richiesta la presenza della figura del professionista incaricato alla redazione dell'APE nel gruppo di lavoro. Pertanto, si chiede se si tratta di mero refuso o se, per partecipare alla presente procedura di gara, è necessario possedere precisi requisiti di capacità economico-finanziari e la presenza di un professionista incaricato alla redazione dell'APE.
Grazie.
Cordiali Saluti.

R5): Spett.le operatore, le dichiarazioni alle quali fa riferimento e contenute, rispettivamente, nelle sezioni "E. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE" ed "I. DICHIARAZIONI GENERALI", dello schema di domanda di partecipazione e, più in generale, le eventuali dichiarazioni non conferenti con il Disciplinare di gara possono non essere valorizzate.

D6): Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente chiediamo gentilmente di mettere a disposizione l'elaborato attinente al calcolo dei corrispettivi. Grazie dell'attenzione

R6): Spett.le operatore, l'elaborato richiesto è già presente nella documentazione messa a disposizione dei concorrenti ed in particolare nella sezione "Elaborati progettuali". Il file è denominato "Stima delle prestazioni".

D7): In riferimento al punto 9 del disciplinare si chiede di chiarire se, si ha l'obbligo di assicurare una quota pari al 30% di assunzione sia per l'occupazione giovanile sia per l'occupazione femminile in quanto società di ingegneria e non impresa.

R7): Spett.le operatore l'obbligo previsto dall'art 9 del Disciplinare grava su tutti gli operatori economici, ossia sui concorrenti in senso stretto che partecipano alla gara. Viceversa i "progettisti indicati" – allorché non partecipino "in forma associata" sono soltanto prestatori d'opera professionale. L'obbligo assunzionale riguarda quindi i soli progettisti che partecipano in raggruppamento (ossia "associati" in senso proprio) oppure consorziati, oppure costituiti nelle altre forme associative previste dal Codice, senza per questo estenderlo anche a quelli semplicemente "indicati".

In altre parole, i "progettisti indicati" debbono essere in possesso dei soli requisiti soggettivi, professionali ed economici onde partecipare alla gara, mentre requisiti di tipo organizzativo da evidenziare nell'offerta (riserva di eventuali assunzioni in favore di donne e giovani) che sono posti soltanto in capo al soggetto che in concreto partecipa alla gara come concorrente.

D8) Nel disciplinare di gara con riferimento all' offerta tecnica, fra i criteri relativi alla professionalità ed adeguatezza offerta Sub Criterio A.1 - Progettazione di interventi ricadenti nella Punteggio massimo categoria d'opera oggetto di gara (STRUTTURE-S.03) e (PESAGGIO-P.02) punteggio massimo 30 punti..., viene esplicitamente detto che: " [...] Si terranno più adeguate le offerte che nell'ambito della categoria P.02 ovvero categoria S.03, riguardino la progettazione della sistemazione di autosilo con sovrastante zona a parcheggio e/o belvedere.... ", si ritiene che tale dicitura vada fortemente a limitare il campo d'azione e la libera concorrenza, sia perché si fa riferimento ad un'opera specifica parcheggio e sovrastante tetto belvedere ovvero chi possiede le categorie e lavori analoghi ma non relativi a parcheggio e sovrastante tetto belvedere è fortemente sfavorito, sia perché l'opera parcheggio e sovrastante tetto belvedere per quanto attinente alla categoria S.03, poco ha a che fare con ID Opere P.02 opere a verde nell'ambito della categoria paesaggio, ambiente, naturalizzazione agroalimentare zootecnica, ruralità foreste, il che limita ulteriormente il campo d'azione in quanto generalmente i progetti di paesaggio hanno concept molto diversi.

Si consideri che le specifiche di altri Criteri risultano mirate a criteri motivazionali decisamente stringenti e poco concorrenziali.

A parere dello scrivente è necessaria una rettifica al disciplinare eliminando del tutto il riferimento all'opera specifica, lasciando ai concorrenti libera interpretazione rispetto alle progettualità da presentare con riferimento alla professionalità, concedendo alla commissione l'attribuzione dei punteggi relativi e soggettivi senza condizionamenti fortemente restrittivi.

Salutando cordialmente spero in un positivo riscontro.

R8): Spett.le operatore, la richiesta formulata non è propriamente una richiesta di chiarimenti su aspetti procedurali rispetto ai quali questo Ufficio può fornire delucidazioni, tuttavia si ritiene che il riferimento ad un'opera specifica nell'ambito di un sub-criterio di valutazione (non si tratta di un requisito di partecipazione) non comprima la libera interpretazione rispetto alle progettualità da presentare con riferimento alla professionalità e, d'altra parte, resta impregiudicata la possibilità da parte della commissione giudicatrice che sarà nominata di valutare la professionalità sulla scorta di quanto l'operatore economico avrà rappresentato nella sua offerta.

Il Dirigente della SUA Provincia di Matera

Ing. Pasquale Salvatore MORISCO

